



CITTÀ DI ROSARNO

- Provincia di REGGIO CALABRIA -



PROT. N. 14994
DEL 11 LUG. 2013

DELIBERAZIONE N° 33
DEL 8 LUGLIO 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:15, nella sala delle adunanze "Mario Battaglini", presso l'Auditorium comunale sito in Via Umberto I, convocato dal Presidente, giusta nota prot. n° 14355 del 02/07/2013 ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto e dell'art. 36, comma 4, del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, in prima convocazione nelle seguenti persone:


N.	COGNOME	NOME	PRES	ASS
1	TRIPODI	Elisabetta Rosa	X	
2	BRUZZESE	Francesco	X	
3	BORGESE	Maria	X	
4	D'AGATA	Grace	X	
5	IL GRANDE	Andrea Giuseppe	X	
6	ITALIANO	Michele Filippo	X	
7	BOTTIGLIERI	Antonio	X	
8	PRONESTI	Rocco	X	
9	MURATORE	Vincenzo	X	
10	PAPASIDERO	Giuseppe	X	
11	PALAIÀ	Giuseppe	X	
12	RACHELE	Antonio	X	
13	VARRÀ	Domenica	X	
14	SACCOMANNO	Giacomo Francesco	X	
15	CARERI	Rosanna	X	
16	RIZZO	Domenico		X
17	SORRENTI	Tiberio	X	
18	BORGESE	Pasquale Aldo		X
19	CARROZZA	Paolo Francesco	X	
20	PAPARATTI	Raimondo	X	
21	BARONE	Agostino	X	

- PRESENTI N° 19 - ASSENTI N° 2 -

Sono presenti altresì gli Assessori: CANNATÁ Carmelo, FABRIZIO Michele, DE MARIA Teodoro, BONELLI Francesco, CALARCO Pasquale.

Assiste il Segretario: Dottoressa ALATI Maria.

Il Presidente, Sig. BOTTIGLIERI Antonio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, a norma dell'art. 35 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto.



IL PRESIDENTE

Concede la parola al consigliere ITALIANO Michele Filippo;

- Interviene il consigliere avvocato ITALIANO Michele Filippo, capogruppo "P.D." che relaziona in merito al punto all'ordine del giorno dando lettura della proposta di deliberazione dicendo che si confermano le tariffe determinate nell'anno passato 2012.

Il Presidente ringrazia il consigliere ITALIANO Michele Filippo e, visto che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, dichiara conclusa la discussione in merito al punto all'ordine del giorno e invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione per alzata di mano;

- Sono presenti numero 19 consiglieri; votanti numero 19 (diciannove), favorevoli numero 19 (diciannove), contrari nessuno, astenuti nessuno.

Il Presidente, stante l'urgenza dell'approvazione delle aliquote IMU, propone che la delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile ed invita il Consiglio Comunale a votare la proposta per alzata di mano;

- Sono presenti numero 19 consiglieri; votanti numero 19 (diciannove), favorevoli numero 19 (diciannove), contrari nessuno, astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del consigliere avvocato ITALIANO Michele Filippo

PREMESSO:

- che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- che il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015;
- che a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- che il richiamato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell'ICI, che è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell'imposta comunale - D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo;
- che il comma 13 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, come modificato quest'ultimo dall'art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che il citato art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa purché classificate

quest'ultime nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e comunque nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;

ATTESO che con l'istituzione dell'I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d'imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni nel modo di seguito indicato:

- Aliquote e detrazioni:

- l'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201 del 2011, fissa direttamente l'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I comuni possono, comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota da applicare ai fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%;
- l'art. 13, comma 10, del D. L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari a € 200 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché, per gli anni 2012 e 2013, una ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per una detrazione complessiva massima di € 600,00;

- Moltiplicatori:

il comma 4 del citato art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

il comma 5 dello stesso art. 13, stabilisce che il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori



agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.

VISTA la deliberazione del C.C. n° 20 del 07/06/2012, siccome rettificata con successiva deliberazione n° 33 del 06/08/2012, con la quale venivano approvate le aliquote e detrazioni ai fini IMU per l'anno 2012, nonché il regolamento per l'applicazione dell'imposta;

RITENUTO, con il presente atto, di voler proporre al Consiglio Comunale l'orientamento di questa Amministrazione sulla conferma delle aliquote di imposta IMU nonché delle relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l'anno 2013, nel modo di seguito indicato:

	Aliquota Ordinaria	0,76%
1)	Abitazione principale e relative pertinenze - Detta aliquota si applica anche a: a) ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;	0,20%
2)	Fabbricati rurali strumentali , di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993	0,20%
3)	Terreni agricoli	0,76%
4)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR	0,76%
5)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,76%
6)	DETRAZIONI D'IMPOSTA: Abitazione principale e pertinenze di cui al punto 1 lett. a), b) e c). Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP (aliquota ordinaria 0,76%)	€ 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e risiedente anagraficamente nell'unità immobiliare, fino ad un massimo complessivo di € 600,00. € 200,00

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio

di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato N° 1);

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:


1. Di confermare per l'anno 2013 le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):


	Aliquota Ordinaria	0,76%
1)	Abitazione principale e relative pertinenze - Detta aliquota si applica anche a: d) ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; f) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;	0,20%
2)	Fabbricati rurali strumentali , di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993	0,20%
3)	Terreni agricoli	0,76%
4)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR	0,76%
5)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,76%
6)	DETRAZIONI D'IMPOSTA: Abitazione principale e pertinenze di cui al punto 1 lett. a), b) e c). Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP (aliquota ordinaria 0,76%)	€ 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e risiedente anagraficamente nell'unità immobiliare, fino ad un massimo complessivo di € 600,00. € 200,00

2. Di disporre l'invio, nelle forme di legge, di copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni





"ALLEGATO N° 1: DELIBERA DEL CC N° 33 DEL 08/07/2013"

CITTA' DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

Parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18/08/2000, n°267, sulla proposta di deliberazione relativa a:

" CONFERMA ALIQUOTE IMU."

Parere in ordine alla regolarità tecnica

F. Amato

3 LUG. 2013

Rosarno, li _____

Il Responsabile della 2^U.O.C.

[Signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile


F. Amato

3 LUG. 2013

Rosarno, li _____

Il Responsabile della 2^U.O.C.

[Signature]



Il presente verbale, avente il numero 33/2013, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL PRESIDENTE
(F.to Antonio BOTTIGLIERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott.ssa Maria ALATI)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 11 LUG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott.ssa Maria ALATI)

É copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 8 (otto) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 11 LUG. 2013




L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Albani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi..

ROSARNO 11 LUG. 2013



L'IMPIEGATO INCARICATO

Albani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione:

- Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____.
- É divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla avvenuta pubblicazione al _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE